



**I.I.S. VITTORIO VENETO
SALVEMINI
LATINA**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.I.S. Vittorio Veneto - Salvemini

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc. 91165890590 - Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA – ISTRUZIONE PARENTALE

Riservato alla segreteria

Prot. n. _____/ _____

del _____

Al Dirigente Scolastico
dell'IIS Vittorio Veneto Salvemini
Latina

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ indirizzo _____

e la sottoscritta _____ nata a _____

il _____ e residente a _____ indirizzo _____

genitori dell'alunno/a _____ nato/a a _____

il _____

DICHIARANO

- di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna;
- che intendono provvedere direttamente alla sua istruzione avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento del suo obbligo scolastico;
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al/alla proprio/a figlio/a avvalendosi anche della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico.

Latina, _____

Firme dei dichiaranti

Firma del genitore

Firma del genitore

In caso di una sola firma, il dichiarante, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ISTRUZIONE PARENTALE

L'istituto giuridico dell'educazione parentale stabilisce che l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire anche al di fuori del contesto scolastico.

La famiglia deve dichiarare di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedere all'istruzione del proprio figlio. Legislazione di riferimento

Costituzione Italiana

Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Art. 33 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto legislativo 297/94 Art. 111

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto Legislativo n. 76/2005

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto - dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare 93 del 23/12/2005

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto - dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Circolare M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218

Disciplina gli esami di idoneità e in più passaggi richiama gli aspetti operativi riferiti all'istruzione parentale, ricordando sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione che "Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata. Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Latina, _____

Firme per presa visione

Firma del genitore

Firma del genitore
